

**Contratto collettivo integrativo personale non dirigente dell'ARAN relativo ai
criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo per il triennio
2022-2024**

In data 22 dicembre 2022 alle ore 10:00, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

ARAN *firmato*

Per la parte sindacale:

CISL FP *firmato*

FP CGIL *firmato*

UIL PA *firmato*

CONFSAL UNSA *firmato*

FLP *firmato*

USB PI =====

CONFINTESA FP *firmato*

RSU *firmato*

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCI personale dell'ARAN relativo ai criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo per il triennio 2022-2024.

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo integrativo è relativo alla definizione dei criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo per il triennio 2022-2024, ai sensi degli artt. 7, comma 6, lett. g) e 55 del CCNL comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.
2. Il presente contratto si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Aran e concerne il periodo temporale 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.
3. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti in materia, i quali sono conseguentemente disapplicati. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Articolo 2

Criteri per il piano di welfare integrativo

1. Le risorse relative ai piani di welfare integrativo, nei limiti ivi previsti ed al netto di quanto annualmente destinato alla polizza sanitaria integrativa, sono destinate agli utilizzi di cui all'allegata tabella n. 1, nelle percentuali ivi indicate. Per l'anno 2022, le risorse complessivamente disponibili sono pari a € 31.945,00. Le percentuali indicate nell'allegata tabella n. 1 saranno applicate anche negli anni successivi al 2022, utilizzando come base di calcolo le risorse disponibili in ciascun anno. In caso di incapienza delle risorse destinate ai diversi utilizzi, gli importi riconosciuti sono calcolati mediante proporzionale riduzione degli importi massimi concedibili indicati nel presente CCI per ciascuna delle misure di welfare previste.
2. L'erogazione delle voci di cui al comma 1 spetta al personale di cui all'art. 1 che abbia lavorato presso l'Agenzia per almeno 120 giorni nel corso dell'anno di riferimento. Nel caso di sussidi e contributi, le spese ammesse ai benefici sono unicamente quelle sostenute nel periodo temporale lavorato presso l'Aran. È escluso in tutti i casi il cumulo dei benefici per lo stesso evento, in capo al medesimo nucleo familiare nel caso di dipendenti appartenenti alla medesima famiglia. È esclusa altresì la partecipazione ai benefici di cui al presente contratto nel caso di dipendenti che abbiano partecipato o intendano partecipare all'erogazione dei benefici presso altre amministrazioni, per lo stesso anno. A tal fine, è richiesta ai dipendenti apposita autocertificazione da cui risulti che non ricorrono le predette circostanze.

3. Le somme che a consuntivo risultassero non spese, sono ripartite tra gli altri utilizzi in base alle percentuali di riparto di cui alla tabella n. 1, al fine di ampliare in misura proporzionale, tra le diverse voci specifiche, il grado di copertura delle spese sostenute elevando i relativi massimali di rimborso (nel caso di sussidi e contributi) ovvero al fine di elevare proporzionalmente, per tutti gli aventi diritto, l'importo concesso (nel caso di borse di studio). Qualora residuassero ulteriori risorse, le stesse incrementano una tantum le risorse dell'esercizio successivo.
4. La voce di cui alla lettera a) della allegata tabella 1 viene erogata, per l'anno 2022, con riferimento all'anno scolastico o accademico 2021-2022 e in modo analogo negli anni successivi, al personale di cui all'art. 2, comma 2 che abbia prestato servizio nel primo semestre dell'anno di riferimento, per ciascun figlio che non abbia beneficiato di altre analoghe borse di studio (circostanza dichiarabile con autocertificazione) che abbia i requisiti di cui alla seguente tabella e negli importi massimi dalla stessa indicati. La voce "università" non comprende i corsi di studio post-laurea.

Corso di studi	Importo max. concedibile €	Requisiti
Università	400,00	superamento almeno 3 esami nell'anno accademico
		media complessiva di tutti gli esami almeno pari al 27
		non essere iscritto fuori corso
Scuola secondaria di II° grado	300,00	media complessiva di tutti i voti (con esclusione del voto di religione) almeno pari al 7
Scuola secondaria di I° grado	200,00	media complessiva di tutti i voti (con esclusione del voto di religione) almeno pari all'8

5. La voce di cui alla lettera b) della allegata tabella n. 1 viene erogata per corrispondere sussidi al personale, previa presentazione di apposita documentazione, per il rimborso delle spese sostenute – in relazione alla frequenza de propri figli di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, università, con esclusione dei corsi post-laurea – per tasse o contributi di iscrizione, mense scolastiche (ad eccezione delle mense universitarie), acquisto libri e scuola bus. Il sussidio di cui al presente comma è riconosciuto previa presentazione: a) nel caso di contributi o tasse di iscrizione ovvero di fruizione dei servizi di mensa scolastica e scuola bus, di apposita ricevuta dei versamenti effettuati; b) nel caso di testi scolastici, di ricevuta fiscale nominativa. Gli importi massimi, per ciascun figlio, sono di € 800,00 per l'università, di € 500,00 per la secondaria di II° grado, di € 400,00 per la secondaria di I° grado, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e di € 600,00 per gli asili nido.

6. La voce di cui alla lettera c) della tabella n. 1 viene erogata per corrispondere sussidi straordinari al personale, previa presentazione di apposita documentazione che provi gli eventi e la spesa sostenuta dal dipendente nell'anno di riferimento, a seguito del verificarsi dei seguenti eventi: 1) lutto familiare riguardante il coniuge o il convivente stabile ed i parenti di I° grado fino ad un massimo di € 800,00; 2) trasloco a seguito sfratto fino ad un massimo di € 800,00; 3) spese sostenute per gravi malattie del coniuge o del convivente stabile e dei figli per le quali è riconosciuto lo stato di handicap grave di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/92, non rimborsabili dalla polizza sanitaria ASDEP e in assenza di altra copertura sanitaria personale, come dichiarabile anche con la sola autocertificazione, nell'importo massimo di € 1.100,00; 4) matrimonio o unione civile ai sensi della legge n. 76 del 26 maggio 2016 per un importo massimo di € 800,00; 5) nascita figli, per un importo massimo di € 800,00; 6) separazione o divorzio, definiti in via consensuale o giudiziale, nell'importo massimo di € 800,00. La condizione di stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice di cui al presente comma deve risultare da certificazione anagrafica. La condizione di "coniuge" è equiparata a ciascuna delle parti dell'unione civile di cui alla citata legge n. 76/2016.
7. La voce di cui alla lettera d) della tabella n. 1 viene erogata, al fine di incentivare la mobilità sostenibile, a titolo di contributo per l'acquisto da parte del dipendente di un abbonamento nominativo Metrebus/Acotral/FS, intestato a sé medesimo, annuale o mensile, previa presentazione di apposita documentazione, nell'importo massimo del 60% della spesa. In alternativa, è corrisposto un contributo all'utilizzo di mezzi di trasporto in condivisione (sharing mobility: bike sharing, car sharing, scooter sharing), per il tragitto casa-lavoro, nei limiti del 60% del costo dell'abbonamento annuale Metrebus Roma, pari a € 150,00, previa presentazione di apposita documentazione.
8. La voce di cui alla lettera e) della tabella n. 1 viene erogata per corrispondere, previa presentazione del bonifico bancario o di altra ricevuta di pagamento, un contributo per tutti i casi di estensione della polizza base ASDEP, nella misura massima del 70% della spesa sostenuta per la suddetta estensione. Il massimale complessivo per dipendente è di € 260,00.
9. L'erogazione delle voci di cui ai commi 5 e 6 avviene sulla base della situazione economica del nucleo familiare desunta dalla certificazione ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del bando. A tal fine sono istituite le seguenti fasce di ISEE, in relazione alle quali viene determinato l'importo del beneficio:

Scaglioni ISEE (in €)		Parametro
<= 40.000	-	1
> 40.000	<= 55.000	0,8
> 55.000	<= 70.000	0,6
> 70.001	-	Nessun importo

10. È stabilito comunque un tetto massimo di erogazioni al singolo dipendente, comprese le borse di studio, di € 1.500,00, elevabile per il dipendente con nucleo familiare di almeno 4 persona ad € 1.800,00.
11. L’Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. e, qualora dovesse accertare che i contributi socio-assistenziali siano stati concessi sulla base di dichiarazioni non corrispondenti alla realtà, procederà all’immediata revoca del contributo erogato, fatta salva qualunque altra azione nei confronti dell’interessato.
12. L’emanazione del bando avviene entro il mese di gennaio dell’anno successivo. L’erogazione delle voci di cui al comma 1 avviene in un’unica soluzione con la busta paga di maggio dell’anno successivo, al termine dell’esame istruttorio di tutte le istanze pervenute per tutte le motivazioni previste e previa informativa ai sensi dell’art. 4 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022.

Art. 3

Nuovi strumenti di welfare

1. Per l’anno 2022, il totale delle risorse residue non spese negli anni precedenti, determinate ai sensi dell’art. 2, comma 3, ultimo periodo del CCI Aran del 18 dicembre 2019, quantificate in Euro 10.192,76, sono finalizzate all’avvio di una modalità sperimentale di fruizione dei benefici da parte del personale di cui all’art. 2, comma 2.
2. Il beneficio individuale derivante dalle risorse al comma 1 è attribuito sulla base della situazione economica del nucleo familiare desunta dalla certificazione ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con riparto proporzionale basato sui seguenti parametri:

Fascia	Scaglioni ISEE (in €)		Parametro
1	<= 40.000	-	1
2	> 40.000	<= 55.000	0,8
3	> 55.000	<= 70.000	0,6
4	> 70.000	-	0,4

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE da parte del dipendente sarà applicato il parametro individuato nella fascia 4 della precedente tabella.

- Il dipendente potrà utilizzare il beneficio attribuito ai sensi del comma 2 attraverso la fruizione e l'autonoma scelta di utilità (beni, prestazioni, opere e servizi) specificatamente individuate. Le predette utilità - individuate tra quelle che non concorrono a formare il reddito del dipendente o che vi concorrono solo in parte ai sensi degli artt. 51 e 100 del TUIR e, comunque, nel rispetto dell'art. 55 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022 – sono individuate, in termini generali, nell'allegato 1.

Art. 4

Clausola finale

- Le parti convengono che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso della vigenza del presente contratto e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Tabella n. 1

VOCE	Criterio di riparto delle risorse per il triennio 2022-2024 ⁽¹⁾
a) Borse di studio per scuole secondarie di I° e II° grado ed università	10,00%
b) Contributo per asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° livello ed università	24,00%
c) Sussidi straordinari	20,00%
d) Mobilità del personale per l'incentivazione dei mezzi di trasporto pubblico e sostenibili	18,00%
e) Integrazione polizza sanitaria Asdep	28,00%
	100,00%

⁽¹⁾ Si applicano alle risorse, disponibili in ciascun anno, al netto di quanto annualmente destinato alla polizza sanitaria integrativa.

Allegato n. 1

- Abbonamenti relativi ad attività culturali e alla pratica di attività sportive dipendente e familiari
- Assistenza domiciliare familiari non autosufficienti
- Centri estivi e invernali familiari
- Check-up sanitari dipendente e familiari
- Contributi per badante familiari
- Contributi alla previdenza complementare dipendente e familiari a carico
- Corsi di aggiornamento professionale non inerenti all'attività dipendenti e familiari
- Corsi connessi all'accrescimento culturale o professionale dipendenti e familiari
- Centri estivi diurni o soggiorni estivi familiari
- Corsi per attività ricreative (lingua, teatro, musica ecc.) dipendenti e familiari
- Cure odontoiatriche dipendenti e familiari
- Viaggi e vacanze studio familiari
- Visite specialistiche dipendenti e familiari

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono di procedere ad una successiva informativa sulle modalità di attuazione del comma 3 dell'articolo 3, anche con riferimento agli specifici beni, prestazioni, opere e servizi di cui sarà assicurata la fruizione. In tale sede, potranno essere formulate proposte per una sua più efficace applicazione.